



————— *Comune di Sondrio* —————

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 70 del 29 novembre 2013.

Entrato in vigore il 07 gennaio 2014.

INDICE

ART. 1 – Registro delle unioni civili – istituzione	pag. 3
ART. 2 – Unioni civili: definizione e valenza	pag. 3
ART. 3 – Rilascio di attestazione	pag. 3
ART. 4 – Iscrizione nel Registro	pag. 4
ART. 5 – Cancellazione dal Registro	pag. 4

Art. 1 – Registro delle unioni civili - istituzione

1. Presso il Comune di Sondrio è istituito il Registro Amministrativo delle unioni civili per gli scopi e le finalità di cui agli artt. 2 e 3 del Regolamento.
2. Il Comune di Sondrio adotta tutte le iniziative volte a stimolare il recepimento nella normativa statale delle unioni civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di trattamento dei cittadini.
3. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel Registro Amministrativo delle unioni civili viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni.
4. La comunicazione dei dati contenuti nel Registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dei procedimenti di propria competenza. La diffusione dei dati contenuti nel Registro non è consentita.
5. Il regime amministrativo delle unioni civili si applica ai residenti iscritti nell'anagrafe del Comune di Sondrio, che costituiscano famiglia anagrafica ai sensi della Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 e del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989.

Art. 2 – Unioni civili: definizione e valenza

1. Ai fini del presente regolamento si intende per unioni civili il legame esistente tra due persone maggiorenni in regime di coabitazione ed aventi dimora abituale nel territorio dello stesso comune (ai sensi dell'art. 4 co. 1 D.P.R. n. 223/1989 – nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente). Per gli effetti del presente Regolamento, il riferimento 'famiglia anagrafica' contenuto nell'art. 4 D.P.R. n. 223/1989 è da intendersi in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le unioni civili, quali formazioni sociali previste e tutelate dall'art. 2 della Costituzione e la famiglia prevista e tutelata dall'art. 29 della Costituzione.
2. Il Comune provvede a tutelare e sostenere le unioni civili al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio. A tal fine gli atti dell'Amministrazione non devono prevedere condizioni discriminatorie per le unioni civili.
3. Nell'ambito del territorio del Comune di Sondrio, colui che si iscrive al Registro è equiparato al 'parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto' ai fini della possibilità di assistenza.

Art. 3 – Rilascio di attestazione

1. L'Amministrazione comunale rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di unione civile basata su vincolo affettivo, inteso come reciproca assistenza morale e

materiale, ai sensi dell'art. 4 del regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'Anagrafe della popolazione residente (D.P.R. n. 223/1989).

2. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da Atti e Disposizioni dell'Amministrazione comunale.

3. L'ufficio competente verifica l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'attestato.

Art. 4 – Iscrizione nel Registro

1. Possono richiedere di essere iscritte al Registro delle unioni civili due persone maggiorenni che non siano legate tra loro da vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela) residenti nel Comune di Sondrio da almeno un anno e coabitanti dallo stesso periodo di tempo.

2. Le iscrizioni nel Registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata al Comune congiuntamente dagli interessati.

3. L'iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio.

Art. 5 – Cancellazione dal Registro

1. Il cessare della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Sondrio determina la cancellazione d'ufficio dal Registro.

2. Nel caso di permanenza della coabitazione ma del venir meno dei rapporti affettivi e/o della reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene solo su richiesta di una o di entrambe le parti interessate.

3. Nel caso non vi sia una richiesta congiunta, il Comune provvede ad inviare all'altro componente una comunicazione.

4. L'unione civile cessa con la morte di una delle parti, fatti salvi i benefici che il Comune nell'ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, dei quali – previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio – continua a godere il convivente superstite.